

Federalismo demaniale

Il decreto 85/2010 relativo al federalismo demaniale disciplina il conferimento a titolo non oneroso agli enti territoriali dei beni statali trasferibili.

L'attribuzione segue procedure diverse in relazione ai beni da trasferire.

In particolare, **per i beni individuati nel decreto relativi al demanio marittimo, al demanio idrico, le opere idrauliche e di bonifica e le miniere, il conferimento alle Regioni e alle Province avviene *ope legis*, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio. In seguito al trasferimento i beni del demanio marittimo e del demanio idrico mantengono la loro natura di beni demaniali e quindi inalienabili, mentre le miniere e i beni demaniali passati al patrimonio possono essere venduti e dismessi.**

Gli altri beni statali trasferibili a titolo non oneroso sono individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio, previa intesa con la Conferenza unificata, mentre i beni non trasferibili figurano in un elenco approvato dall'Agenzia del demanio su proposta degli enti statali, degli enti locali e della stessa Agenzia. L'attribuzione dei beni trasferibili, nel rispetto dei criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni, e valorizzazione ambientale è successiva all'inoltro all'Agenzia del demanio di un'apposita domanda dell'ente territoriale interessato in cui figurano tra l'altro le specifiche finalità e modalità di utilizzazione del bene. La procedura di trasferimento si conclude con uno o più decreti del Presidente del Consiglio di assegnazione dei beni. I beni trasferiti entrano a far parte del patrimonio disponibile eccetto i beni del demanio aeroportuale e altri particolari beni demaniali che mantengono la loro natura di beni inalienabili a meno di un loro passaggio al patrimonio dello Stato.

Una disciplina particolare è contemplata per i beni in uso e non funzionali del Ministero della difesa - per i quali è prevista l'emanazione di un apposito decreto del presidente del Consiglio di individuazione e attribuzione agli enti territoriali – **e per i beni culturali** – per i quali il trasferimento agli enti territoriali si concretizza secondo il d. l. 201/2011 entro un anno dalla presentazione della domanda se i beni rientrano in specifici accordi di valorizzazione e nei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturali. I beni culturali rimangono comunque inalienabili.

In seguito all'attribuzione dei beni statali, sia essa *ope legis* o a richiesta, l'ente territoriale è tenuto alla sua massima valorizzazione funzionale, a vantaggio diretto o indiretto dei cittadini rappresentati.

I beni entrati a far parte del patrimonio disponibile dell'ente territoriale (esclusi quindi i beni del demanio marittimo, del demanio idrico, del demanio aeroportuale e i beni culturali) **possono essere alienati se l'ente territoriale non versa in condizioni di dissesto finanziario**. Le risorse derivanti da tali operazioni sono assegnate per il 75% all'ente territoriale venditore per la riduzione del debito ed eventualmente le spese di investimento, e per il 25% confluiscono al Fondo di ammortamento dei titoli dello Stato.

Le operazioni di attribuzione a titolo non oneroso disciplinate dal decreto 85/2010 fruiscono di una totale esenzione da ogni diritto e tributo. Inoltre i **vincoli definiti dal Patto di stabilità interno non si applicano alle spese sostenute per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti**.

In seguito all'attribuzione dei beni statali, le risorse statali devolute agli enti territoriali a qualsiasi titolo sono ridotte contestualmente e in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguenti il trasferimento.

Infine, **il processo relativo al federalismo demaniale comporta un riordino delle funzioni e della dotazione delle risorse umane e finanziarie tale comunque da assicurare la salvaguardia finanziaria** come previsto dalla legge delega sul federalismo fiscale 42/2009.